

DA NOTIFICARE ENTRO

il. 01/6/2012Reggio Cal. 01/6/2012**COPIA**

CT 1269/2012 Avv. Ferrara

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA**On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****DELLA CALABRIA****SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA****RICORSO**

Del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (codice fiscale 80185250588), in persona del Ministro in carica, domiciliato in Reggio Calabria, Via Del Plebiscito n.15, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che lo rappresenta e difende per legge e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica: ads_rc@mailcert.avvocaturastato.it o al seguente numero di telefax: 0965/811224

CONTRO

l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Massimo Giovannini, domiciliato per la carica presso il Rettorato, sito in Reggio Calabria, via Diana, 3

PER L'ANNULLAMENTO

nei limiti infra specificati e previa sospensione, dello Statuto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, approvato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2012

PREMESSE

L'Università degli Studi di Reggio Calabria "Mediterranea", con nota del 20 ottobre 2011, prot. n. 4653, trasmetteva al ricorrente Ministero il nuovo statuto dell'Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 2010.

L'Ufficio competente del Ministero riceveva in data 24 ottobre 2011 lo statuto in questione e di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 240 del 2010, il termine di scadenza del controllo ministeriale veniva fissato per il 24 febbraio 2012 e comunicato tramite e-mail dall'Ufficio competente all'Ateneo.

Sottoposto il testo dello statuto dell'Università all'esame dell'apposito Tavolo tecnico, costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della legge 240/2010, il Ministero adottava in data 24 febbraio 2012, prot. 1017 la nota recante i rilievi di legittimità e di merito relativi al nuovo statuto dell'Ateneo e la trasmetteva all'Ateneo in data 24 febbraio 2012.

L'Università di Reggio Calabria, aderendo al suggerimento della competente Direzione generale del MIUR, di collaborare con l'obiettivo di portare a conclusione un percorso condiviso al fine dell'adozione dello statuto, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2012, provvedeva a trasmettere al Ministero con nota n. 4240 del 28 marzo 2012 il nuovo testo statutario, come emendato a seguito del recepimento di alcuni dei rilievi ministeriali di cui alla citata nota n. 1017/2012, unitamente ai verbali di approvazione degli organi universitari competenti.

In seguito alla pubblicazione dello statuto il Ministero rilevava la persistenza di alcuni profili di illegittimità che, con nota del 18 maggio 2012, n. 2481, comunicava all'Università degli studi di Reggio Calabria.

Ciò premesso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come sopra rappresentato e difeso, con il presente atto propone ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989 n. 168, per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione dell'art. 2, comma 1 lettere e) ed f) della legge 30 dicembre 2010, 240.

Articolo 19, comma 6, dello Statuto.

La norma in esame è illegittima in quanto limita la partecipazione al voto, con riferimento a determinate deliberazioni del Senato accademico, di alcune categorie componenti l'organo in questione ed in particolare degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Si ritiene infatti che tale limitazione, riguardando un organo che la legge n. 240/2010 delinea quale collegiale (art. 2, comma 1, lett. f)) e di governo (art. 2, comma 1, lett. e)) debba avere un fondamento legislativo (come ad esempio accade, in materia di procedimenti disciplinari riguardanti i docenti, per



l'esclusione dal voto degli studenti prevista dall'art. 10, comma 4, della legge n. 240/2010).

II. Violazione dell'art. 2, comma 1 lettera i) della legge 30 dicembre 2010.

240.

Articolo 21, commi 8 e 9 dello Statuto.

Non si ritiene superato il rilievo di legittimità che il Ministero ha svolto nella nota n. 1017 del 24 febbraio 2012 con riferimento all'adozione di un sistema di tipo elettivo per i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo in esame.

Infatti, nonostante la riformulazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a), c) e d), ed al comma 4, mediante la sostituzione del termine "eletti" con quello di "scelti" (per i docenti) o "designati" (per il personale tecnico amministrativo), la disciplina introdotta ai commi 8 e 9 è illegittima in quanto il titolare del potere decisionale, nel caso della individuazione della componente docente del Consiglio di amministrazione, è il corpo elettorale costituito da tutti i professori e ricercatori e, nel caso della individuazione della componente amministrativa, quello costituito da tutto il personale amministrativo dell'Università.

A tal proposito, si rileva che nell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge n. 240/2010, il Legislatore, nel disciplinare la composizione del Consiglio di amministrazione, ha anzitutto precisato che ne fanno parte il Rettore, in quanto componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti.

Per quanto riguarda gli altri componenti, la legge ne prevede la "designazione" o "scelta" "tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale".

Il tenore letterale della disposizione esclude, pertanto, la previsione di sistemi di tipo elettivo. Ciò è dimostrato, dal punto di vista ermeneutico, dalle seguenti circostanze: da un lato, il riferimento esplicito al sistema elettivo per l'individuazione dei rappresentanti degli studenti, contenuto nella stessa disposizione di legge (art. 2, comma 1, l. n. 240/2010); dall'altro, la disciplina della composizione del Senato



accademico di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), legge n. 240/2010, ai sensi del quale il Senato deve essere costituito su base elettiva.

Ora, quanto al primo aspetto, si precisa che il Legislatore, se avesse voluto intendere i termini "designazione" e "scelta" come comprensivi anche di sistemi di tipo elettivo, lo avrebbe detto espressamente, come per l'appunto è avvenuto per i rappresentanti degli studenti citati nella stessa disposizione di legge.

Quanto al secondo aspetto, si osserva che il confronto tra la disciplina legislativa sulla composizione dei due organi collegiali di governo manifesta *ictu oculi* la diversa impostazione seguita in materia dalla legge n. 240/2010. In particolare, il legislatore ha previsto, per il Senato Accademico, una "costituzione (...) su base elettiva" nonché la "composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo (...) eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo"; per il Consiglio di amministrazione, procedure di individuazione ("designazione" o "scelta") volte ad assicurare, piuttosto che la rappresentatività, la competenza tecnica dei componenti del Consiglio stesso.

E ciò in applicazione della *ratio* di fondo della riforma universitaria, che è quella di delineare una *governance* degli atenei basata su di un Consiglio di amministrazione "tecnico", soprattutto in relazione alle funzioni economico-finanziarie che la riforma ha ad esso attribuito, e su di un Senato "delle rappresentanze", espressione delle principali categorie della comunità accademica.

A tal proposito, si rileva che il TAR Liguria, Sez. I, con sentenza n. 718/2012, relativa all'impugnativa promossa dal Ministero in epigrafe avverso lo statuto dell'Università di Genova, si è espresso in modo non favorevole alla tesi dell'Amministrazione in relazione all'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge n. 240/2010, nella parte in cui il legislatore ha utilizzato il generico termine di "scelta". Infatti, secondo il TAR Liguria, il dettato letterale della legge, in mancanza di elementi tali da evidenziare "un sicuro orientamento del legislatore", non escluderebbe sistemi di tipo elettivo per l'individuazione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Tale decisione non appare condivisibile.

Infatti, al fine di chiarire la *ratio legis* che il Giudice ha evocato è anzitutto opportuno richiamare il disposto dell'art. 2, comma 13, lett. a), della legge n. 240/2010, ai sensi del quale: "13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni: a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168; (...)". La predetta lett. f) dell'art. 16, comma 4, della legge n. 168/1989 dispone che le università devono assicurare "una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente:". Ebbene, l'abrogazione di tale disposizione, che espressamente richiedeva la "rappresentanza delle diverse componenti" accademiche, chiarisce che l'intento del legislatore era quello di delineare un CdA che non fosse rappresentativo delle diverse categorie accademiche. Invero il concetto di rappresentanza, allorché si tratta di costituzione di organi, è strettamente connesso all'uso di sistemi di tipo elettivo. E se il legislatore del 2010 ha voluto eliminare il requisito della "rappresentatività" dell'organo, deve ritenersi che abbia inteso escludere l'adozione di sistemi elettivi per la composizione dello stesso.

In secondo luogo, atteso che il giudice ligure nel rilevare l'assenza di elementi tali da evidenziare "un sicuro orientamento del legislatore" ha evocato l'utilità dell'analisi dei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge n. 240/2010, si produce un estratto dei verbali dei lavori del Senato della Repubblica, dai quali si evince che gli emendamenti, presentati in Commissione e in Assemblea e volti ad inserire espressamente l'elettività del Consiglio di amministrazione nell'articolato furono tutti respinti. Ciò, avvalorata la tesi che la "*ratio legislatoris*" fosse chiara nel voler escludere tale sistema di individuazione dei membri del CdA.

III. Violazione dell'art. 2, comma 1, lettere e) ed h) della legge 30 dicembre 2010 . 240.

Articolo 66, comma 2 dello Statuto.

La disposizione in esame è illegittima, in quanto in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. e) ed h) della legge n. 240/2010, ove prevede l'attribuzione al Senato accademico di competenze proprie del Consiglio di amministrazione. Infatti,

considerato che le modifiche statutarie hanno effetto dal momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto, la norma in esame deve necessariamente disporre che il Consiglio di amministrazione in carica, prorogato ex art. 2, comma 9, primo periodo, della legge n. 240/2010, svolga le nuove funzioni che la medesima legge attribuisce agli organi di ateneo.

Diversamente opinando non si capirebbe la *ratio* delle disposizioni di proroga di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010 che, rappresentando una deroga espressa alle norme sulla *prorogatio* (legge n. 444/1994), le quali – al contrario di quelle in parola – prevedono una limitazione della competenza degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione, autorizzano gli organi in carica ad esercitare tutte le nuove competenze loro attribuite dalla legge n. 240/2010 (argomenti in tal senso possono essere tratti dalla sentenza del TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 572/2012, allorchè si è occupata della nomina del Direttore generale come disciplinata dallo statuto dell'Università del Salento).

IV. Domanda di sospensione.

Si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo voglia disporre la sospensione dell'efficacia delle norme dello Statuto impugnate.

In proposito, quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi sopra illustrati e quanto al *periculum in mora* si precisa che lo statuto è entrato in vigore in data 14 aprile 2012 e che l'applicazione delle norme statutarie impugnate è in concreto idonea a determinare l'emanazione di atti illegittimi con conseguente grave pregiudizio per l'attività amministrativa e di governo della stessa Università.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale voglia, preliminarmente ed in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, voglia accogliere il presente ricorso e conseguentemente voglia annullare le norme statutarie impugnate, con ogni altra conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.


Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 115/2002 si chiede la prenotazione a debito del contributo unificato il cui importo è pari ad € 600.00.

Si depositano i seguenti documenti:

- n
il
,
e
li
a
li
ti
e
il
,
o
e
o
e
a
r
o
a
e
li
a
1. Nuovo statuto di ateneo trasmesso dall'Università degli Studi di Reggio Calabria con nota del 20 ottobre 2011, n. 4653;
 2. Riscontro della ricezione dello Statuto dell'Università degli Studi di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2011;
 3. Trasmissione tramite e-mail del riscontro dei termini previsti per il controllo ministeriale all'Università da parte dell'ufficio I del MIUR;
 4. D.M. del 21 giugno 2011 recante l'istituzione del Tavolo tecnico presso il MIUR finalizzato ad effettuare il controllo sugli statuti previsto dalla legge n. 240 del 2010;
 5. Nota del Direttore generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio del 24 febbraio 2012, prot. n. 1017, contenente i rilievi di legittimità e di merito relativi al nuovo statuto dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, e rapporto di trasmissione del fax;
 6. Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012 in cui è pubblicato il decreto rettorale con il quale è stato emanato il nuovo statuto dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria;
 7. Nota dell'Università di Reggio Calabria n. 4240 del 28 marzo 2012 di trasmissione del nuovo Statuto approvato in seguito al recepimento di alcuni rilievi ministeriali;
 8. Nota del Direttore generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio del 18 maggio 2012, prot. n. 2481, contenente i residui profili di illegittimità relativi al nuovo statuto dell'Università degli Studi di Reggio Calabria;
 9. Sentenza TAR Liguria, Sez. I, n. 718 del 2012;
 10. Estratto dei verbali dei lavori parlamentari del Senato della Repubblica della legge n. 240/2010.

Reggio Calabria, 31.05.2012

Antonio Ferrara
Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ho notificato, per legale conoscenza, copia dell'atto che precede all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Massimo Giovannini, domiciliato per la carica presso il Rettorato, sito in Reggio Calabria, via Diana, 3, ivi consegnandone copia a mani di

*del signor classe
Dario Aprea
Reggio 10/12*

UFFICIO UNICO NOTIFICHE DEL
REGGIO CALABRIA
Scrittura
[Signature]



6712

270

270

6.10.2012

6.10.2012